

Accordo di investimento

tra

B4iFund SIS S.p.A. a capitale fisso, con sede legale in Milano (MI), Via Sarfatti, 25 - Codice Fiscale e Partita Iva CF e Plva 11850680965, n. R.e.a. MI-2627712, in persona del proprio legale rappresentante p.t. Dott. Domenico Valenti Gatto, C.F. VLNDNC76R06B988F, domiciliato per la carica in Via Sarfatti 25, 20136 Milano (di seguito "**B4iFund**")

- da una parte -

e

- [INDICARE IL NOME DEL SOCIO, con i seguenti dati], C.F. [●], nato a [●] il [●], residente a [●],
- [INDICARE IL NOME DEL SOCIO, con i seguenti dati], C.F. [●], nato a [●] il [●], residente a [●],
- [INDICARE IL NOME DEL SOCIO, con i seguenti dati], C.F. [●], nato a [●] il [●], residente a [●], (congiuntamente, i "**Soci**")

soci di:

- [INDICARE NOME DELLA SOCIETÀ O DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ] con sede legale in Via [●], [●] - [●][●], C.F. [●], partita IVA n. [●] in persona del legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente a [●], C.F. [●], munito di poteri conferiti da [●] in data [●], in qualità di [●] (di seguito anche "**Società Target**")

- dall'altra -

(congiuntamente "**Parti**", e ciascuna di esse "**Parte**")

PREMESSE

- Per conto di B4iFund, Bocconi for Innovation, unità organizzativa dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, ha indetto una competition for startup (di seguito "**B4i Startup Call**") (All. 1) per selezionare i migliori team (di seguito "**Team**") da inserire nel proprio programma di accelerazione, finalizzato allo scouting ed al supporto di startup innovative ("**Programma di Accelerazione**");

- i Soci hanno confermato il loro interesse a partecipare, insieme a tutto il Team, al Programma di Accelerazione, rispondendo alla B4i Startup Call indetta e partecipando alla relativa selezione;
- i Soci hanno ricevuto conferma da parte di Bocconi di essere stati selezionati per il Programma di Accelerazione;
- i Soci hanno provveduto a costituire la Società Target, avente le caratteristiche e i requisiti della “suitable legal entity” di cui alla B4i Startup Call;
- con il presente Accordo di Investimento, le Parti intendono dunque formalizzare un accordo vincolante in relazione alla ammissione dei Soci al Programma di Accelerazione finalizzato all’investimento nella Società Target da parte di B4iFund.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse e allegati

Le Premesse e gli Allegati al presente Accordo di Investimento costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante del presente accordo e valgono come patto.

2. Oggetto dell’Accordo di Investimento

Con il presente Accordo di Investimento, le Parti intendono concordare i termini e condizioni di partecipazione dei Soci al Programma di Accelerazione di cui alla B4i Startup Call e del relativo finanziamento fornito da B4iFund alla Società Target.

3. Supporto finanziario e aumento di capitale

3.1 Entro 30 g.g. lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo di Investimento e comunque subordinatamente:

- a. alle risultanze positive – secondo l’insindacabile giudizio di B4iFund – della Due Diligence di cui all’Articolo 10; e
- b. alla regolare costituzione da parte dei Soci (ove non sia già stata costituita) di una società avente le caratteristiche e i requisiti della “suitable legal entity” di cui alla B4i Startup Call;

B4iFund effettuerà a favore della Società Target, mediante bonifico bancario, un versamento di Euro 80.000,00 (ottantamila) a titolo di “Versamento in conto futuro

aumento di capitale”.

3.2 I Soci e la Società Target si impegnano, ciascuno per quanto di propria spettanza, entro 30 g.g. lavorativi dalla richiesta di B4iFund di entrare a far parte del capitale sociale della Società Target, nel rispetto delle norme statutarie della Società Target per la convocazione della relativa assemblea dei soci, a:

- i.** deliberare, previa condivisione con B4iFund della bozza di delibera e delle modifiche statutarie, un aumento di capitale inscindibile e riservato a favore di B4iFund, per un valore complessivo di Euro 80.000 (comprensivo di capitale nominale e sovrapprezzo), avente ad oggetto una partecipazione pari al 6% del capitale sociale della Società Target (**“Aumento di Capitale”**). Le Parti concordano che: i) le azioni (o quote) emesse a favore di B4iFund saranno dotate di pieno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria della Società Target, e ii) la quota di partecipazione detenuta da B4iFund nella Società Target potrà essere inferiore al 6% solo al verificarsi delle circostanze di cui all’Articolo 3.5;
- ii.** rinunciare irrevocabilmente e senza corrispettivo alcuno al diritto di opzione ad essi spettante sulle partecipazioni di nuova emissione di cui all’Aumento di Capitale di cui al punto (i);
- iii.** modificare lo statuto sociale della Società Target per introdurre un diritto di seguito e di vendita (c.d. tag along e put) in relazione alla partecipazione che sarà detenuta da B4iFund il tutto secondo quanto indicato nell’All. 2.

3.3 Qualora B4iFund decida di sottoscrivere l’Aumento di Capitale, per l’integrale liberazione dello stesso, B4iFund potrà utilizzare quanto versato a titolo di “Versamento in conto futuro aumento di capitale” ai sensi dell’Articolo 3.1.

3.4 Qualora B4iFund, entro 180 g.g. dalla data di inizio del Programma di Accelerazione, non dovesse richiedere di deliberare l’Aumento di Capitale di cui al precedente Articolo 3.2, la Società Target sarà autorizzata a considerare il versamento di cui all’Articolo 3.1 quale “Versamento a fondo perduto”.

3.5 Nel caso in cui, entro i 180 giorni successivi all’inizio del Programma di Accelerazione, la Società Target raccolga da terzi in buona fede un investimento in danaro, di ammontare non inferiore a € 200.000, che attribuisca una valutazione pre-money alla Società Target (la **“Valutazione Pre-Money del Round”**), la percentuale di

partecipazione di B4iFund al capitale della Società Target, attribuita a fronte della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, sarà calcolata come segue:

- i. percentuale di partecipazione di B4iFund = $\text{€ } 80.000 / [\text{€ } 80.000 + \text{Valutazione Pre-Money del Round} * (1 - 20\%)]$;
- ii. resta inteso che in nessun caso la percentuale di partecipazione di B4iFund potrà essere inferiore al 4% o superiore al 6%.

Al fine di evitare ogni dubbio, una raccolta effettuata dalla Società Target tramite uno strumento convertibile o un SAFE non stabilisce alcuna Valutazione Pre-Money del Round, a meno che lo strumento non preveda una valutazione minima di conversione (cosiddetto "floor").

Le Parti concordano che, in ogni caso, le azioni (o quote) emesse a favore di B4iFund saranno dotate di pieno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria della Società Target.

- 3.6** In caso di violazione dell'articolo 10 della B4i Startup Call, e degli Articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Accordo di Investimento da parte della Società Target e/o dei Soci, B4iFund, entro 180 giorni a partire dalla data in cui B4iFund sia venuta a conoscenza della violazione, avrà il diritto di vendere agli altri Soci, che saranno tenuti in via solidale ad acquistare, la partecipazione detenuta da B4iFund nella Società Target, ad un prezzo di € 80.000. Pertanto, al verificarsi della suddetta condizione, su richiesta di B4iFund, i Soci si impegnano in via solidale, ad acquistare al suddetto prezzo, la medesima partecipazione detenuta da B4iFund.

4. Cessione delle partecipazioni e modifiche statutarie

- 4.1** Fino all'Aumento di Capitale, tutti i Soci dovranno comunicare a B4iFund qualsiasi cessione di partecipazioni della Società Target con un preavviso di 30 g.g.
- 4.2** In ogni caso, la cessione delle partecipazioni dovrà essere subordinata alla modifica dello statuto sociale della Società Target, finalizzata a introdurre un diritto di seguito e di vendita, così come disciplinato nell'allegato (All. 2) al presente Accordo di Investimento.

5. Corporate governance e gestione della Società Target

- 5.1** La Società Target e i Soci si obbligano senza soluzione di continuità a far tutto quanto in proprio potere, anche in sede di assemblea dei soci, affinché:
- a.** la Società Target mantenga un oggetto sociale che sia legale, coerente con i principi etici di Università Bocconi e di B4iFund, nonché coerente e funzionale alla implementazione del progetto presentato in sede di adesione dei Soci alla B4i Startup Call;
 - b.** i soggetti posti al governo della Società Target siano contraddistinti da comprovata onorabilità, professionalità, competenza, correttezza ed elevato standing e reputazione, anche tenuto conto dell'oggetto sociale di Società Target;
 - c.** sino all'eventuale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di B4iFund, la Società Target si limiti ad espletare atti di amministrazione ordinaria, essendo di contro esclusi atti di amministrazione straordinaria, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di partecipazioni, previa comunicazione a B4iFund.

6. Dichiarazioni, garanzie e manleve

- 6.1** Le Parti dichiarano e garantiscono:
- a.** di disporre di tutti i poteri, autorizzazioni, permessi e licenze eventualmente richiesti ai fini del presente Accordo di Investimento e allo svolgimento delle attività ivi previste, con impegno di mantenere i medesimi, per quanto in proprio controllo, per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo di Investimento;
 - b.** che la sottoscrizione del presente Accordo di Investimento e l'espletamento delle attività ivi contemplate non contrastano né violano con il proprio statuto, né altri impegni e obbligazioni precedentemente contratti, né alcuna legge, norma, regolamento o atto amministrativo;
 - c.** di impegnarsi reciprocamente a comunicare tempestivamente qualunque evento o circostanza che possa porsi in contrasto con quanto riportato nelle precedenti lettere (a) e (b) del presente Articolo 6.1.
- 6.2** La Società Target e i Soci dichiarano e garantiscono altresì:
- a.** che tanto i Soci, quanto i membri del Consiglio di Amministrazione di Società Target, dedicheranno un adeguato tempo lavorativo alla gestione della Società Target;

- b.** che il versamento di cui all'Articolo 3.1 non sarà impiegato per finalità estranee rispetto al programma disciplinato nella B4i Startup Call;
- c.** che la Società Target è titolare di qualunque diritto d'autore e/o brevetto sotteso all'implementazione del progetto presentato in sede di adesione dei Soci alla B4i Startup Call, manlevando e tenendo indenne B4iFund da qualunque responsabilità o disputa che potrebbero insorgere in relazione agli stessi;
- d.** che i Soci non sono stati condannati o, per quanto di propria conoscenza, indagati per la violazione o possibile violazione di disposizioni normative di carattere penale, essendo i medesimi Soci consapevoli che B4iFund conferirà mandato a un primario operatore di mercato ai fini dell'esecuzione di apposita Due Diligence in relazione a siffatti profili, di cui al successivo Articolo 10.

6.3 La Società Target e i Soci dichiarano e garantiscono altresì a B4iFund che:

- a.** l'attività esercitata dalla Società Target è e sarà condotta senza dare luogo a violazioni di disposizioni di legge o regolamento o di altra natura applicabili a tale attività tempo per tempo vigenti;
- b.** i bilanci della Società Target sono stati e saranno redatti in conformità alle applicabili disposizioni di legge e ai principi contabili e rappresentano e rappresenteranno in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società Target alle relative date di riferimento;
- c.** la Società Target non ha e non avrà alcuna passività di alcun genere oltre a:
 - (i) quelle risultanti dall'ultimo bilancio approvato e non ancora estinte; ovvero
 - (ii) quelle sorte successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, che saranno state contratte nell'ambito dell'ordinario e regolare svolgimento dell'attività d'impresa e nel rispetto sostanziale del proprio piano industriale.

6.4 La Società Target e i Soci si impegnano a manlevare e tenere indenne B4iFund:

- a.** da qualsiasi danno, costo o passività derivante dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 6;
- b.** da qualunque caso di passività, anche occulta, che dovesse sorgere per qualsiasi ragione in capo alla Società Target;

- c. da eventuali responsabilità contrattuali o extra contrattuali sorte in capo alla Società Target e/o ai Soci per fatto della Società stessa e/o dei Soci stessi.

7. Rendicontazione a vantaggio di B4iFund

7.1 Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Accordo di Investimento, la Società Target e i Soci si obbligano a trasmettere a B4iFund:

- a. report trimestrali (da condividere entro il 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre di ogni anno solare) in merito all'andamento economico finanziario della Società Target, in coerenza con le indicazioni ricevute da B4iFund. Si conviene che in ogni report trimestrale dovranno essere incluse le seguenti informazioni:
 - i. la cap table più aggiornata della Società Target, che evidenzii l'elenco di tutti i soci e la rispettiva proprietà - su base fully diluted (i.e., includendo opzioni o strumenti simili anche se non ancora convertiti in equity);
 - ii. la funding history della Società Target, con evidenza dei round di finanziamento raccolti, della valutazione post-money e dei termini e condizioni chiave, nonché l'ammontare e la natura delle risorse finanziarie raccolte (i.e., equity, convertibles, semi-equity, debito, grants, ecc.);
 - iii. il numero totale di posti di lavoro creati (durante il trimestre e cumulati alla fine del periodo di riferimento);
 - iv. i ricavi generati nel trimestre;
 - v. qualsiasi altra informazione che B4iFund possa ragionevolmente richiedere;
- b. comunicazione circa qualsiasi reclamo, richiesta di risarcimento e/o attivazione di cause in sede giudiziale contro la Società Target;
- c. qualunque ulteriore atto, fatto, evento e/o circostanza che possa comportare un impatto negativo con riferimento al supporto finanziario fornito da B4iFund e/o, più in generale, alla gestione e attività della Società Target.

8. Restituzione e risoluzione dell'Accordo di Investimento

8.1 Qualora la Società Target e/o i Soci non adempiano ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a loro carico da uno degli Articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Accordo di Investimento ovvero degli articoli 7, 8, 10 della B4i Startup Call di cui al Programma di Accelerazione a cui prende parte la Società Target, B4iFund avrà titolo di proce-

dere con la risoluzione del presente Accordo di Investimento ai sensi dell'Articolo 1456 cod. civ. e la Società Target e i Soci saranno tenuti in via tra loro solidale a restituire a B4iFund Euro 80.000,00 (ottantamila), fatto salvo il diritto di B4iFund al risarcimento di eventuali danni, perdite, oneri, costi, spese, sanzioni o responsabilità (inclusi gli onorari e le spese legali ragionevolmente sostenuti) derivanti direttamente o indirettamente dal loro inadempimento.

9. Rinvio

9.1 Con riferimento a quanto non specificamente disciplinato nel presente Accordo di Investimento, resta fermo quanto disposto dalla B4i Startup Call, le cui disposizioni i Soci e la Società Target si impegnano a rispettare.

10. Due Diligence ed efficacia dell'Accordo di Investimento

10.1 Tutti i Soci e la Società Target concedono a B4iFund di svolgere un'adeguata due diligence ("**Due Diligence**") in merito alle caratteristiche di professionalità e onorabilità dei Soci stessi ed al valore complessivo e alle attività della Società Target e su tutti gli ulteriori aspetti che saranno ritenuti rilevanti a discrezione di B4iFund, anche al fine di accertare l'idoneità dei Soci a sottoscrivere il presente Accordo di Investimento.

10.2 L'attività di Due Diligence sarà effettuata da B4iFund, direttamente e/o per il tramite di propri consulenti, secondo gli standard in uso per le operazioni di investimento societario. I Soci si impegnano a mettere a disposizione di B4iFund e dei suoi consulenti tutta la documentazione richiesta da questi ultimi, in modo ordinato e completo.

10.3 I Soci prendono atto e accettano che l'efficacia del presente Accordo di Investimento è condizionata alle risultanze positive della Due Diligence, il cui esito dipenderà dal giudizio esclusivo e insindacabile di B4iFund.

10.4 I costi e gli onorari dei consulenti incaricati da B4iFund per lo svolgimento della Due Diligence sono a carico di B4iFund.

10.5 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative all'attività di Due Diligence e ad utilizzare le stesse esclusivamente a tale scopo.

11. Modifiche dell'Accordo di Investimento

- 11.1** Ogni deroga o modifica in relazione ai principi e alle condizioni concordati e riflessi nel presente Accordo di Investimento sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto da tutte le Parti.

12. Comunicazioni

- 12.1** Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Accordo di Investimento dovrà essere effettuata per iscritto e si riterrà efficacemente e validamente trasmessa e ricevuta:

- i. se inviata per lettera, al momento dell'effettiva ricezione;
- ii. se inviata via e-mail, alla ricezione da parte del destinatario, in ogni caso ai seguenti indirizzi:

B4iFund:

Dott. Nico Valenti Gatto: nico.valentigatto@unibocconi.it

B4i acceleration team: acceleration@unibocconi.it

B4i portfolio team: portfoliob4i@unibocconi.it

Soci: [●]

Società Target: [●]

ovvero al diverso indirizzo o e-mail eventualmente comunicato dalle Parti successivamente alla data odierna in conformità alle disposizioni sopra specificate.

13. Privacy

- 13.1** Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente Accordo di Investimento, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili all'altra Parte e, ove applicabile, a dipendenti, collaboratori e/o rappresentanti legali dell'altra Parte.
- 13.2** Ciascuna delle Parti si impegna sin d'ora, in qualità di titolare autonomo del trattamento, a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali

(in seguito anche “GDPR”) nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

13.3 Qualora, nell’ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo di Investimento, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità, le Parti si impegnano, ove applicabile, a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile del trattamento al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dal GDPR. Le Parti danno atto che i dati personali di ciascuna di esse potranno essere altresì comunicati all’Autorità giudiziaria e a soggetti che possono accedere ai dati personali in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.

13.4 B4iFund, in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati, informa che i dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: i) dare esecuzione al presente Accordo di Investimento; ii) adempiere ad obblighi di legge; iii) gestire contestazioni ed eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in relazione all’Accordo di Investimento. Il conferimento dei dati è necessario per stipulare e dare esecuzione all’Accordo di Investimento; il loro mancato conferimento determinerà, quindi, l’impossibilità di concludere l’Accordo di Investimento.

13.5 Il trattamento in merito alle finalità indicate trova la propria base giuridica nel a) dare esecuzione al presente contratto o a previsioni precontrattuali; b) adempiere agli obblighi di legge; c) perseguire l’interesse legittimo di B4iFund relativo alla gestione delle contestazioni ed eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in relazione all’Accordo di Investimento. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.

13.6 I dati personali saranno trattati solo da personale autorizzato al trattamento, secondo quanto stabilito dall’art. 29 del GDPR e dall’art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy) in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative. I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario per stipulare ed eseguire il presente Accordo di Investimento, nel rispetto del principio di mini-

mizzazione ex art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR, nonché per 10 anni dalla cessazione del rapporto in essere fra le Parti per finalità difensive.

13.7 Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi che non garantiscono un livello di sicurezza adeguato agli standard Europei e per i quali non è stata emessa una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 GDPR, le Parti hanno sottoscritto con le terze parti intenzionate a trasferire i dati presso tali Paesi clausole contrattuali standard o altro strumento appropriato ai sensi dell'art. 46 GDPR, nonché eventuali misure di sicurezza supplementari.

13.8 A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alla autorità di controllo competente che, per l'Italia, è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del GDPR. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, ove riferibile al trattamento posto in essere da B4iFund scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@b4ifund.it

14. Legge applicabile e foro competente

14.1 Il presente Accordo di Investimento è retto e deve essere interpretato ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana e qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti, riguardo alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del presente Accordo di Investimento e/o comunque in relazione al medesimo, è da intendersi di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

15. Ulteriori impegni dopo il Programma di Accelerazione

15.1 I Soci e la Società Target si impegnano a far sì che, per i 3 anni successivi alla conclusione del Programma di Accelerazione, B4iFund (oppure un'altra entità designa-

ta da B4iFund e in cui Università Bocconi detiene una partecipazione o di cui sia membro) abbia il diritto di investire nella Società Target un importo fino a € 400.000 nei funding round lanciati a sostegno della Società Target (di seguito, l'“**Opzione di Investimento B4iFund**”). Si conviene che l'Opzione di Investimento B4iFund si applicherà a qualsiasi funding round nella forma di equity, semi-equity, convertibles o strumenti simili e che a B4iFund (o ad un'altra entità designata da B4iFund e in cui Università Bocconi detiene una partecipazione o di cui sia membro) saranno offerti pro quota considerando la partecipazione detenuta da B4iFund nella Società Target gli stessi termini e lo stesso prezzo offerti agli altri investitori nel round in questione. I Soci dovranno fornire accesso alla stessa documentazione condivisa con gli altri investitori simultaneamente, in modo da consentire una decisione di investimento informata.

15.2 Qualora B4iFund e/o Bocconi for Innovation lo richiedano per iscritto entro la fine del Programma di Accelerazione, la Società Target e i Soci si impegnano a menzionare, in qualsiasi materiale di PR o di fundraising relativo alla Società Target, la loro partecipazione al Programma di Accelerazione. Tale obbligo si estenderà per i 3 anni successivi al termine del Programma di Accelerazione.

16. Durata del contratto

16.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il presente Accordo di Investimento sarà efficace tra le Parti fin tanto che B4iFund deterrà una partecipazione nella Società Target, ovvero un diritto ad acquisire una partecipazione nella stessa.

16.2 Gli obblighi di cui all'Articolo 15.1 si estendono fino alla specifica data stabilita in tale articolo.

17. Disposizioni finali

17.1 Il presente Accordo di Investimento costituisce l'intero accordo tra le Parti relativamente al suo oggetto e supera e sostituisce integralmente ogni precedente accordo relativo al medesimo oggetto.

17.2 Le rinunce di una delle Parti a seguito di una violazione o di un inadempimento di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo di Investimento compiuta da una delle Parti non potrà essere considerata come rinuncia generale per la viola-

zione commessa dall'altra parte della stessa o di altra disposizione e allo stesso modo il mancato o il ritardato esercizio di un diritto o facoltà, che una parte ha o potrebbe avere, non sarà considerato come una rinuncia a favore dell'altra parte che abbia commesso una violazione o si sia resa inadempiente.

17.3 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause che vanno oltre ogni ragionevole controllo. Tali eventi comprendono – in via esemplificativa e non esaustiva – calamità naturali, scioperi, blackout, rivolte, atti di guerra, epidemie, atti governativi emessi in conseguenza di tali fatti, incendi, rottura delle linee di comunicazione, carenza di energia, terremoti, o altri disastri simili.

17.4 Qualora una disposizione del presente Accordo di Investimento sia dichiarata invalida o inefficace da un organo giurisdizionale competente, l'invalidità o l'inefficacia di tale disposizione non avrà effetti sulle altre disposizioni del presente Accordo di Investimento e tutte le altre disposizioni rimarranno in vigore e continueranno ad avere effetto. Le Parti si impegnano a sostituire le disposizioni invalide con delle disposizioni valide e efficaci che siano le più prossime possibili all'intento economico perseguito dalle Parti con le disposizioni originarie.

Milano, _____

B4iFund SIS S.p.A. a Capitale Fisso

Nome: Domenico Valenti Gatto

Titolo: Consigliere Delegato

Nome:

Titolo:

Elenco soci con relativa firma

Nome del Socio	Firma

Seguono allegati:

- **Allegato 1** | B4i Startup Call
- **Allegato 2** | Modello di clausole statutarie Tag e Put

Allegato 1

Bocconi for Innovation Startup Call Regolamento

Allegato 2

Modello di clausole statutarie Tag e Put

Articolo [*] – DIRITTO DI SEGUITO (*tag along*)

[*].1 Nel caso in cui i Soci di Maggioranza abbiano raggiunto accordi con uno o più terzi di buona fede, che non siano parti correlate – così come definite ai sensi del principio contabile IAS 24 – per il trasferimento di tutte o di parte delle Quote di cui siano titolari, gli altri soci (di seguito, i “**Soci di Minoranza**”) avranno, in alternativa al Diritto di Prelazione di cui al precedente articolo [*], la facoltà di richiedere ai Soci di Maggioranza di cedere (e i Soci di Maggioranza in caso di esercizio di tale facoltà avranno l’obbligo di far sì che il terzo cessionario acquisti) una parte della propria partecipazione al capitale sociale della Società proporzionale alle Quote in Vendita che i Soci di Maggioranza intendono trasferire o, nel caso in cui, a seguito del trasferimento, i Soci di Maggioranza perdano la titolarità della maggioranza delle Quote con diritto di voto, tutta la loro partecipazione agli stessi termini e condizioni concordati tra i Soci di Maggioranza e il terzo cessionario (di seguito, il “**Diritto di Seguito**”).

[*].2 Il Diritto di Seguito potrà essere esercitato dai Soci di Minoranza trasmettendo ai Soci di Maggioranza una comunicazione scritta entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, da effettuarsi mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova della ricezione (di seguito, la “**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Seguito**”).

[*].3 Ove il terzo cessionario non fosse disposto ad acquistare le Quote in vendita in conformità alle disposizioni del presente articolo [*], i Soci di Maggioranza avranno il diritto, a loro esclusiva discrezione, di (i) ridurre le Quote in Vendita per consentire il trasferimento delle Quote per le quali è stato esercitato il Diritto di Seguito; (ii) acquistare, allo stesso prezzo e con lo stesso pagamento e altri termini e condizioni, tutte le Quote in Vendita che non sono state acquistate dal terzo cessionario; o (iii) rinunciare alla vendita riportata nella Comunicazione di Trasferimento.

[*].4 In caso di esercizio del Diritto di Seguito, la vendita e l’acquisto delle Quote in Ven-

dita oggetto di trasferimento e delle altre Quote in relazione alle quali è stato esercitato il Diritto di Seguito dovrà avere luogo entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo [*].2.

Articolo [*] - DIRITTO DI VENDITA (put)

[*] In caso di violazione dell'Art. 10 di Bocconi for Innovation Startup Call e degli Articoli 3,4, 5 e 6 dell'Accordo di investimento da parte della Società Target e/o dei suoi soci, B4iFund SIS S.p.A., entro 180 giorni a partire dalla data in cui B4iFund sia venuta a conoscenza della violazione, avrà il diritto di vendere agli altri soci, anche in via solidale, la partecipazione detenuta nella Società Target, al prezzo di € 80.000. Di contro, al verificarsi della suddetta condizione, a richiesta di B4iFund SIS S.p.A., gli altri soci, anche in via solidale, si impegnano ad acquistare al suddetto prezzo, la medesima partecipazione detenuta da B4iFund SIS S.p.A.